



COMUNE DI VANZAGO

STATUTO COMUNE DI VANZAGO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 27 settembre 1991 e 8 gennaio 1992 con deliberazione nn. 75 e 1.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 3 febbraio 1992 - n. 3618 e con ulteriore provvedimento del Consiglio Comunale del 6 marzo 1992, n. 17.

Esecutivo per decorrenza dei termini.

Modificato a seguito L. 81/93 - Elezione diretta del Sindaco - nella seduta di C.C. del 25 febbraio 1994 con delibera n. 25 sospesa da 0.1. C0.RE.C0. n. 18272 del 31 marzo 1994 riapprovato con modifiche nella seduta di C.C. del 21 aprile 1994 con delibera n. 34.

Esecutiva con provvedimento del C0.RE.C0. del 7 giugno 1994, n. 28751.

Approvato a seguito deliberazioni:

- n. 31 del 12 giugno 2003 – esecutiva - avente ad oggetto “STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 E ALTRE MODIFICHE - MANCATA APPROVAZIONE PER CARENZA DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DI CUI ALL'ART. 6, 4° COMMA DEL T.U.EL. 267/2000”
- n. 34 del 30 giugno 2003 - esecutiva – avente ad oggetto “STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E ALTRE MODIFICHE - SECONDA VOTAZIONE A SEGUITO DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2003”
- n. 42 del 10 luglio 2003 – esecutiva – avente ad oggetto “STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E ALTRE MODIFICHE - TERZA VOTAZIONE A SEGUITO DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA QUALIFICATA NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2003”

APPENDICE

ELENCO DEI REGOLAMENTI ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLO STATUTO

- Regolamenti di pubblicità
- Regolamento del Consiglio Comunale
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- Regolamento di partecipazione
- Regolamento di contabilità
- Regolamento dei contratti
- Regolamento del personale
- Regolamento della Giunta Comunale



COMUNE DI VANZAGO

INDICE

CAPO I — PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1 — DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 2 — FUNZIONI	4
ART. 3 — RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ	5
ART. 4 — SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO	5
ART. 5 — ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMMA, GONFALONE	6
CAPO II — ATTIVITÀ NORMATIVA	7
ART. 6 — STATUTO	7
ART. 7 — REGOLAMENTI	7
ART. 8 — ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE	7
ART. 9 — ORDINANZE	8
ART. 10 — ALBO PRETORIO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	8
ART. 11 — FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE	8
CAPO III — ORDINAMENTO	9
ART. 12 — RIPARTO COMPETENZE	9
ART. 13 — TUTELE DEGLI INTERESSI LEGALI DELLA COMUNITÀ	9
ART. 14 — GIUSTO PROCEDIMENTO	9
ART. 15 — DELEGHE	10
ART. 16 — ATTIVITÀ CONSULTIVA E DI CONTROLLO	10
ART. 17 — REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA	10
ART. 18 — CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 19 — PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI	12
ART. 20 — COMMISSIONI CONSILIARI	12
ART. 21 — CONSIGLIERI	12
ART. 22 — SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI	13
ART. 23 — LA GIUNTA	14
ART. 24 — IL SINDACO	15
ART. 25 — VICE SINDACO	16
ART. 26 — STRUTTURA DELL'ENTE	17
ART. 27 — INCOMPATIBILITÀ	18
ART. 28 — FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEI SETTORI FUNZIONALI	18
ART. 29 — RUOLO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE	18
ART. 30 — RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	19
ART. 31 — RELAZIONI SINDACALI	19
ART. 32 — DECENTRAMENTO	19
CAPO IV — ATTIVITÀ	20
ART. 33 — PROGRAMMAZIONE	20
ART. 34 — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	20
ART. 35 — INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
ART. 36 — PARERI	21
ART. 37 — ATTESTAZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA	21
ART. 38 — REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	21
ART. 39 — I SERVIZI LOCALI	21
ART. 40 — ISTITUZIONI	22
ART. 41 — PERSONALE A CONTRATTO	22
ART. 42 — ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI	22
CAPO V — FINANZA CONTABILITÀ E REVISIONE	23
ART. 43 — AUTONOMIA FINANZIARIA	23
ART. 44 — AUTONOMIA IMPOSITIVA	23
ART. 45 — STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	24



COMUNE DI VANZAGO

ART. 46 — REVISORI DEI CONTI.....	25
ART. 47 — REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	25
CAPO VI — PARTECIPAZIONE	26
ART. 48 — CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE	26
ART. 49 — FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE.....	26
ART. 50 — ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI.....	26
ART. 51 — PROPOSTE	27
ART. 52 — CONSULTAZIONE	27
ART. 53 — REFERENDUM.....	27
ART. 54 — EFFICACIA DEL REFERENDUM.....	28
ART. 55 — MATERIE ESCLUSE	28
ART. 56 — COMITATO PROMOTORE	28
ART. 57 — GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ	29
ART. 58 — TUTELA CIVICA.....	29
ART. 59 — DIFENSORE CIVICO	29
ART. 60 — PREROGATIVE.....	30
ART. 61 — FUNZIONI	30
ART. 62 — REQUISITI.....	31
CAPO VII — NORME FINALI E TRANSITORIE.....	32
ART. 63 — TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI.....	32
ART. 64 — REVISIONE DELLO STATUTO	32
ART. 65 — ENTRATA IN VIGORE	32



Capo I — Principi generali

Art. 1 — Disposizioni generali

1. La comunità locale è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla Legge, in attuazione dell'articolo 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate.
Il Comune è soggetto istituzionale, equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
Il rapporto fra il Comune, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
2. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
3. Il Comune rappresenta la Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
4. L'ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza, della civile convivenza, della famiglia, della maternità e della dignità dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli.
5. Il Comune tutela i valori culturali, sociali, religiosi e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità.
6. Il Comune si impegna a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure tese a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.
7. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché dai regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2 — Funzioni

1. Il Comune assicura la tutela e la promozione degli interessi della popolazione residente nel suo territorio.
2. L'esercizio delle funzioni comunali è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività interessanti il territorio e la popolazione comunale devono tenere conto delle direttive e delle indicazioni del Comune.



COMUNE DI VANZAGO

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed ha la facoltà di coordinare l'erogazione dei servizi resi da altri soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti pubblici secondo il principio di sussidiarietà.
6. Le funzioni di cui al comma 5 potranno essere esercitate dopo che siano state reperite le idonee coperture finanziarie.

Art. 3 — Rappresentanza della comunità

1. Il Comune è il legittimo rappresentante degli interessi della comunità ed esercita tale funzione secondo il proprio ordinamento.
2. Avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati che esercitano attività e svolgono funzioni riguardanti la popolazione e il territorio di Vanzago.

Art. 4 — Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute;
 - d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;



COMUNE DI VANZAGO

- g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini e, in collaborazione con associazioni e società sportive, dell'educazione motoria e della pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione;
- h) promozione e coordinamento delle attività commerciali, artigianali e di produzione esistenti sul territorio, al fine di garantire uno sviluppo armonico delle stesse anche a tutela e salvaguardia degli interessi preminenti dei cittadini;
- i) promozione di forme di volontariato per la protezione civile intesa come salvaguardia del territorio, tutela dei beni dei cittadini e prevenzione ed eliminazione degli effetti di calamità naturali e sociali;
- j) promozione di forme di supporto all'imprenditoria giovanile, femminile e sociale.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

Art. 5 — Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Vanzago, ha un'estensione di kmq 6,40 (sei virgola quaranta) e comprende la frazione di Mantegazza ed i nuclei agglomerati di Valdarenne e Tre Campane. L'Amministrazione Comunale riconosce sul proprio territorio la presenza della riserva naturale del W.W.F. e del Parco Agricolo Sud Milano.
Il Comune di Vanzago è a prevalente vocazione agro-turistico-residenziale, incentrata su un'idonea politica di salvaguardia ecologica che impone la tutela dell'ambiente anche da parte di altri Enti Locali e Territoriali favorendo linee di intervento nel terziario.
2. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività nella frazione di Mantegazza.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvati con il presente Statuto e ad esso allegati, l'uso e la riproduzione dei quali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
4. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della giustizia e dell'economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
Per il perseguimento di detti fini il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione e scambio con altri Enti pubblici al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
5. Il Comune prende atto dell'esistenza sul proprio territorio della Fondazione Ferrario ed agisce per ottenerne la più ampia collaborazione.



Capo II — Attività normativa

Art. 6 — Statuto

1. Lo Statuto adottato nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, rappresenta la normativa cui devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Le modifiche allo Statuto, avvengono con il procedimento previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Le norme dello Statuto possono essere oggetto di referendum.

Art. 7 — Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti relativi a:
 - a) la propria organizzazione;
 - b) materie ad esso demandate dalla Legge e/o dallo Statuto;
 - c) materie in cui manchi la disciplina di Legge e di atti aventi forza di Legge;
 - d) materie in cui esercita funzioni.
2. La potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali, regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Un atto generale per avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. La deliberazione di approvazione può fissare una data successiva.

Art. 8 — Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.



COMUNE DI VANZAGO

3. Le funzioni istruttorie e redigenti relative agli adeguamenti di cui ai precedenti commi sono espletate di norma dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari. E' fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare a tal fine un'apposita Commissione Consiliare.

Art. 9 — Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi aventi carattere generale devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 15 (quindici) giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 10 — Albo Pretorio, informazione e pubblicità

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
3. Nel Municipio è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
4. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque. A tal fine sono previste ulteriori forme di pubblicità anche multimediali.

Art. 11 — Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta Comunale, al Sindaco ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché, se nominato, al Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si provvede all'attuazione di norme legislative, regolamentari e amministrative.
2. Nell'ambito delle rispettive funzioni compete ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi e, se nominato, al Direttore Generale, emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di Legge, statutarie e regolamentari.



Capo III — Ordinamento

Art. 12 — Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze degli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 267/2000, e delle riserve di Legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dallo Statuto, con Regolamento del Consiglio Comunale, da adeguarsi entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione dello Statuto, sono individuati i provvedimenti anche previsti dalle legislazioni speciali che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività:
 - di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi;
 - di gestione e coordinamento dei singoli settori riservati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
 - di coordinamento riservata al Segretario Comunale.
3. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte del Consiglio Comunale sulla scorta di apposita relazione della Giunta Comunale.
4. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi definiti dal regolamento di cui al comma 2, è disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Art. 13 — Tutele degli interessi legali della comunità

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco cui compete ogni iniziativa anche giudiziaria per la difesa degli interessi dell'Ente.
2. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 14 — Giusto procedimento

1. Tutti gli atti di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, che non siano meri atti di indirizzo, devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.



COMUNE DI VANZAGO

2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata da parere di regolarità tecnica e, quando comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità contabile.

Art. 15 — Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal Decreto Legislativo n. 267/2000 o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

Art. 16 — Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emanazione di pareri obbligatori o vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

Art. 17 — Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.
2. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita Commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori sono risolti dalla Giunta Comunale, mentre quelli tra Assessori dal Sindaco.

Art. 18 — Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed al presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso



COMUNE DI VANZAGO

presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

3. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio Comunale attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'Ente con adeguate motivazioni.
4. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere formativo, programmatico, organizzativo e negoziale. Tali atti contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare ed individuano gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il Regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà:
 - a) le modalità di esame e controllo dei consuntivi,
 - b) delle relazioni della Giunta Comunale e dei Revisori,
 - c) dei rendiconti previsti in atti fondamentali,
 - d) le interrogazioni e le interpellanze,
 - e) le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se esistente, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Con apposita deliberazione il Consiglio Comunale può procedere ad indagini nominando apposita commissione, ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri. I poteri, la composizione ed il funzionamento della suddetta commissione sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Spetta al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati.
7. Le proposte di iniziativa dei singoli Consiglieri di competenza del Consiglio, sono inserite all'ordine del giorno nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
8. La prima convocazione del Consiglio Comunale viene disposta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
9. Nella prima seduta il Consiglio Comunale assiste al giuramento del Sindaco, esamina la condizione degli eletti ed è informato sui componenti della Giunta.
10. Entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
11. Contestualmente al bilancio di previsione annuale il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche. La verifica periodica della loro attuazione avviene con apposito atto del Consiglio Comunale entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno (articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000).



COMUNE DI VANZAGO

Art. 19 — Presidenza del Consiglio e Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei Gruppi Consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.
Al Presidente spettano i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 20 — Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale elegge le Commissioni con funzioni di controllo, consultive e propositive previste da leggi e regolamenti.
2. I componenti le Commissioni sono designati dai Gruppi Consiliari in modo da assicurare comunque la rappresentanza delle minoranze.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale, ne disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Nei casi contemplati dal Regolamento del Consiglio Comunale le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati ed ogni documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
5. I lavori delle Commissioni Consiliari avvengono in seduta pubblica, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo può essere istituita la Commissione Consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.
7. La Presidenza di tale commissione spetta alle opposizioni.
8. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal comma 6 e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 21 — Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale viene eletto dai cittadini secondo le apposite leggi elettorali. La ratifica dell'elezione e il controllo dell'eleggibilità saranno operate dal Consiglio Comunale nella prima seduta.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.



COMUNE DI VANZAGO

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Le modalità di iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. La qualità di Consigliere Comunale si perde verificandosi uno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla Legge.
5. Il Consigliere Comunale deve astenersi dal prendere parte alla gestione di servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere comunali.
E altresì vietata l'assunzione di incarichi e consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
6. Il Consigliere Comunale decade dalla carica per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive - ovvero per sei sedute nell'anno - del Consiglio. Il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a far valere eventuali cause giustificative entro 15 (quindici) giorni dal recapito dell'invito. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, iscrive o meno, secondo le giustificazioni pervenute, la decadenza del Consigliere nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che decide con votazione a scrutinio segreto.
7. Ai fini dell'avvio del procedimento di cui al precedente comma, l'assenza si intende ingiustificata quando non giustificata per iscritto prima di ogni seduta o entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Art. 22 — Svolgimento lavori consiliari

1. I lavori del Consiglio Comunale si svolgono in sessioni ordinarie e urgenti. Le sedute sono pubbliche e sono convocate dal Presidente. Le eccezioni sono previste dal Regolamento del Consiglio Comunale in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
2. Le convocazioni del Consiglio Comunale corredate dall'elenco degli argomenti da trattare devono essere, a pena di nullità, notificate a ciascun Consigliere.
3. Le sedute sono valide se vi è la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri calcolato per eccesso, senza computare a tale fine il Sindaco ai sensi articolo 38 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
4. Le votazioni hanno luogo in forma palese, per alzata di mano o, su richiesta, per appello nominale con eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla Legge.
Le votazioni su oggetti concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
5. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Segretario Comunale, cura, avvalendosi degli uffici e del Personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute. In assenza del Segretario Comunale o nei casi in cui lo stesso debba astenersi dal partecipare, è sostituito dal Vice Segretario Comunale. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale provoca la decadenza di Sindaco e Giunta.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 23 — La Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori dallo stesso nominati nel numero da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 6 (sei). Possono far parte della Giunta Comunale anche non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Si applica agli Assessori il divieto di cui all'articolo 51 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
4. Il documento degli indirizzi di governo prevede l'indicazione del Vice Sindaco e la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei con contestuale indicazione degli Assessori preposti. Il Sindaco potrà mutare i settori omogenei assegnati agli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale stesso.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.
6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. La Giunta Comunale può provvedere con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
8. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta Comunale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.
9. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono firmate dal Sindaco o dal facente funzioni e dal Segretario Comunale.
10. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale la Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
11. La deliberazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale costituisce automatica revoca di Sindaco e Giunta con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 24 — Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge.
Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.
2. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici dell'amministrazione.
3. Il Sindaco nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati negli indirizzi di governo e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
4. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune. In particolare:
 - a) inoltra agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale e dei provvedimenti deliberativi della Giunta Comunale nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta Comunale;
 - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti, emessi dai singoli Assessori per sottoporne l'esame alla Giunta Comunale;
 - c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti;
 - d) nomina i componenti delle Commissioni di appalto, di appalto concorso e delle Commissioni di Concorso privilegiando, di regola, le professionalità presenti nell'organizzazione comunale;
 - e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) esercita le funzioni di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 quale Ufficiale di Governo con la facoltà e il dovere di adottare i provvedimenti necessari per la tutela dell'ordine pubblico e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati;
 - g) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni. Tali nomine dovranno essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;



COMUNE DI VANZAGO

- i) il Sindaco, trattandosi di Comune privo di personale con qualifica dirigenziale, attribuisce e definisce le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'articolo 109 Il comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Inoltre ha facoltà di affidare collaborazioni esterne secondo i dettati degli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - j) il Sindaco non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento, nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
 6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organismi.
 7. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo sostituisce il Vice Sindaco.

Art. 25 — Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie per sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 26 — Struttura dell'Ente

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità. Sono articolati in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati. Il Personale agli stessi preposti opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. I dipendenti comunali sono assunti mediante concorso o con le altre forme consentite dalla legge. Per particolari servizi il Comune può servirsi di Personale volontario che presterà la propria opera senza compenso e dietro rimborso delle sole spese sostenute.
2. La Dotazione Organica del Personale prevede l'organizzazione del Personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del Personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.
3. La ripartizione del Personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito regolamento. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del Personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri stabiliti nello Statuto e prevede le modalità per l'assegnazione del Personale a Settori, Uffici e Servizi Comunali.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di Personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla Dotazione Organica del Personale.
5. Ad ogni unità organizzativa, è preposto un Responsabile degli Uffici e dei Servizi che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni Responsabile degli Uffici e dei Servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del compito. Gli incarichi di Responsabile del coordinamento dei settori funzionali possono essere conferiti a tempo determinato dal Sindaco, mentre con delibera della Giunta Comunale verrà fissata l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cesserà con la conclusione e con l'interruzione dell'incarico. Gli incarichi potranno essere conferiti al personale comunale munito di idonei requisiti.
6. Le variazioni al regolamento, nonché l'assegnazione del Personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla Giunta Comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla Conferenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
7. L'Amministrazione Comunale assicura l'accrescimento delle capacità operative del Personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 27 — Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative esterne che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 28 — Funzioni di coordinamento dei settori funzionali

1. Esercita funzioni di coordinamento del settore funzionale il soggetto inquadrato nella qualifica apicale.

Art. 29 — Ruolo e funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Fatta salva la stipulazione della convenzione tra Comuni di cui all'articolo 108 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
3. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Assicura inoltre la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal regolamento.
4. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
 - a) può rogare i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui manchino o siano assenti i Responsabili dei Servizi;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale di durata superiore a tre giorni, le relative funzioni verranno temporaneamente svolte da altro Segretario Comunale o da un Funzionario Comunale nominato con decreto dal Sindaco.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 30 — Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi coordinano gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento. Compete loro la gestione degli uffici e dei servizi preposti al settore e cioè le competenze per l'utilizzo delle risorse umane e materiali, secondo i criteri del presente Statuto e i principi di cui all'articolo 28.
2. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 28 il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco abbia nominato un Direttore Generale. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario Comunale.
3. L'attività di coordinamento del Segretario Comunale è svolta attraverso la Conferenza permanente dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi.
4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 31 — Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del Personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti.
2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la Legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati dai competenti organi comunali che devono contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'Ente.

Art. 32 — Decentramento

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurano la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio provvede all'individuazione, nel Regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.



Capo IV — Attività

Art. 33 — Programmazione

1. La programmazione si effettua mediante relazione previsionale concernente l'attività dell'Ente per il periodo di tre anni e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma:
il programma pluriennale degli investimenti ed il bilancio di previsione annuale.
3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 34 — Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi dall'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, delle leggi e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
4. E' legittima, fino a prova contraria, l'emissione di atti e di provvedimenti nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità.
5. Salvo i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di trenta giorni.

Art. 35 — Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.



COMUNE DI VANZAGO

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di intervenire nel procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Tutto quanto attiene al procedimento amministrativo è regolato da apposita normativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 36 — Pareri

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intendeva perseguire.

Art. 37 — Attestazioni di copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

Art. 38 — Regolamento dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento.

Art. 39 — I servizi locali

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi che intende svolgere. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di Personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzi.
4. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il Personale dell'Ente adibito a servizi, per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa Dotazione Organica.



COMUNE DI VANZAGO

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al Personale delle Istituzioni, consorzi ed eventuali aziende speciali.
6. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idoneo ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
7. Nell'eventualità che il Comune affidi la gestione dei servizi a terzi potrà privilegiare, oltre alle Istituzioni di cui al successivo articolo 40, cooperative specializzate nel settore.

Art. 40 — Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Consiglio Comunale con atto motivato, per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed assistenziali, può costituire le Istituzioni come previsto dall'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Organi delle Istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono stabiliti, dal regolamento, mentre il Direttore, organo competente alla direzione gestionale, ed alla conseguente responsabilità è nominato con concorso pubblico.
2. Il regolamento dovrà prevedere, oltre le modalità di gestione, di nomina e revoca degli Amministratori delle Istituzioni, la dotazione di beni patrimoniali, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 41 — Personale a contratto

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'articolo 39, il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 42 — Associazione e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia ed altri Enti, dovrà essere sviluppato e valorizzato promuovendo e utilizzando i Consorzi e le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla Legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.
2. La centralità del Comune nel territorio circostante, con riferimento al sistema ferroviario, favorisce l'istituzione di aggregazioni comunali più vaste delle quali si auspica la realizzazione anche ai fini di assicurare una razionale utilizzazione dei servizi.



Capo V — Finanza contabilità e revisione

Art. 43 — Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con un'oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 44 — Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario.
Si ispira a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore.
Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.



COMUNE DI VANZAGO

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
 - c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 45 — Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
- a) **Informazione del contribuente:**
Il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
 - b) **Conoscenza degli atti e semplificazione:**
Il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'articolo 6 della legge n. 212/2000;
 - c) **Chiarezza e motivazione degli atti:**
Il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
 - d) **Rapporti fra contribuente e comune:**
I rapporti fra contribuente ed Amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede.
Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
 - e) **Interpello del contribuente:**
Il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'articolo 11 della legge n. 212/2000;
 - f) **Garante del contribuente:**
Il Comune istituirà il "Garante del contribuente", avvalendosi inizialmente del Difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 46 — Revisori dei conti

1. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica di impulso, di proposta e di garanzia.
Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i Revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a Sindaci e Revisori della società per azioni.

Art. 47 — Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello Stato.



Capo VI — Partecipazione

Art. 48 — Criterio di individuazione

1. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono muniti di cittadinanza italiana o di paese dell'Unione Europea e sono residenti nel territorio comunale.
Si considerano altresì cittadini anche coloro che, muniti di cittadinanza diversa da quelle italiana o di paese della Unione Europea, abbiano stabile e regolare residenza in Comune da almeno tre anni.
Ai cittadini residenti che abbiano superato il 18° (diciottesimo) anno di età viene rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente capo. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale consultare i cittadini che hanno un rapporto qualificato e duraturo con il territorio per ragioni di lavoro, di studio e di utenza di servizi, nonché consultare i cittadini residenti che abbiano un'età inferiore al diciottesimo anno.

Art. 49 — Forme associative e rapporti con il Comune

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli Organismi Associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
2. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo, compreso lo Statuto.
4. La valorizzazione delle libere forme associative è altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale. A tale scopo è istituita una Consulta formata dai rappresentanti delle associazioni iscritte.

Art. 50 — Istanze, interrogazioni e petizioni

1. La Consulta, le singole associazioni e i cittadini, questi ultimi anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità, il cui esame dovrà essere tempestivo e comunque espletato nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione.



COMUNE DI VANZAGO

2. Il Regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altri criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 51 — Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di Commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto nelle ultime elezioni effettuate.
3. Il regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'Amministrazione Comunale, i termini, comunque non superiori a 90 (novanta) giorni dalla presentazione, entro cui il Consiglio Comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il Comitato Promotore.

Art. 52 — Consultazione

1. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:
 - a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei Dirigenti Responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;
 - b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 53 — Referendum

1. E' indetto referendum sulle deliberazioni consiliari quando ne facciano richiesta almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto al voto nelle ultime elezioni effettuate.
2. Il referendum può essere consultivo, propositivo o abrogativo.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 54 — Efficacia del referendum

1. In occasione dell'indizione del referendum consultivo o abrogativo, è obbligo dell'Amministrazione Comunale, quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, di sospendere l'esecuzione del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto e la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta nei modi previsti dal Regolamento sulla partecipazione.
3. Il risultato del referendum obbliga l'Amministrazione Comunale ad adeguarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione. Limitatamente al referendum consultivo, qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 55 — Materie Escluse

1. Non è ammesso referendum sugli atti del Consiglio Comunale inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - c) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
 - d) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi nei termini stabiliti dalla Legge;
 - e) atti del Consiglio Comunale cui ha fatto seguito la sottoscrizione di contratti con terzi;
 - f) materie già sottoposte a referendum nella stessa legislatura;
 - g) materie nelle quali il Consiglio Comunale condivide la competenza con altri enti;
 - h) strumenti urbanistici e qualsiasi altra materia per la quale la Legge prescriva apposita forma di consultazione.

Art. 56 — Comitato Promotore

1. Il Comitato Promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il Comitato può concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.



COMUNE DI VANZAGO

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare, purché ciò avvenga prima della deliberazione di indizione dei referendum.

Art. 57 — Giudizio di ammissibilità

1. Anticipatamente alla raccolta delle firme per la promozione dei referendum il testo dei quesiti viene sottoposto all'organo di garanzia previsto nel Regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri individuati dall'articolo 55 e nel regolamento.
2. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora l'organo di garanzia intenda esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dell'organo di garanzia.
3. Il regolamento determina la forma e i poteri dell'organo di garanzia per il referendum.

Art. 58 — Tutela Civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre procedimento amministrativo secondo le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 59 — Difensore Civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutasi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Dura in carica 5 (cinque) anni e non può essere confermato più di una volta. Il Difensore Civico manterrà comunque il proprio ufficio sino alla designazione del nuovo che dovrà essere posta all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale successiva alla cessazione dell'incarico.
4. Può essere revocato solo per gravi violazioni di Legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
5. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica da determinarsi nell'atto di nomina.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 60 — Prerogative

1. Il Difensore Civico nel rispetto della riservatezza della notizia appresa in ragione dell'Ufficio, assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.
2. Provvede alla ricezione delle istanze assicurando la documentazione di quelle presentate oralmente. Procedo all'esame preliminare delle stesse ed agli ulteriori riscontri necessari per chiarire la situazione di fatto.
3. Qualora la richiesta appaia meritevole di seguito, il Difensore Civico assume le necessarie iniziative. Ove il problema sia suscettibile di soluzione immediata, sollecita l'Amministrazione competente ad assumere i provvedimenti necessari ed in particolare:
 - a) l'emaneazione di atti dovuti, nonché l'annullamento e la revoca di atti pregiudizievoli;
 - b) lo svolgimento regolare, tempestivo e corretto delle procedure;
 - c) l'eliminazione di irregolarità, ritardi, omissioni, inefficienze.
4. Ove lo ritenga opportuno, può sospendere la trattazione di singole pratiche in attesa della decisione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

Art. 61 — Funzioni

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Municipio e si avvale di una segreteria costituita da impiegati comunali scelti nel numero e nella qualifica dalla Giunta Comunale.
2. Senza esercitare poteri coercitivi e senza promuovere azioni giudiziarie:
 - a) fornisce informazioni, chiarimenti e assistenza ai cittadini per la tutela dei loro diritti ed interessi nei confronti della pubblica Amministrazione;
 - b) promuove la rimozione, da parte degli enti ed uffici interessati, degli ostacoli di qualsiasi genere che impediscono la piena tutela di tali diritti ed interessi e la definizione delle pratiche nel minor tempo possibile;
 - c) può intervenire anche di propria iniziativa di fronte a casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza;
 - d) per ragioni di particolare urgenza, ovvero quando lo richieda l'importanza o la complessità del caso, su autorizzazione della segreteria comunale, può promuovere l'esame congiunto della pratica con l'ufficio competente. Tale esame è diretto a variare gli orientamenti del settore competente in ordine ai provvedimenti da assumere, a esaminare le ragioni di fatto o di diritto che impediscono la definizione della stessa da parte dell'ufficio competente.
3. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo di cui all'articolo 127 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI VANZAGO

Art. 62 — Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. Non sono eleggibili, e qualora lo fossero decadono:
 - a) i Consiglieri Comunali;
 - b) i membri delle Commissioni Comunali;
 - c) i componenti di organi istituzionali e di controllo;
 - d) gli amministratori di enti o imprese a partecipazione pubblica,
 - e) i dipendenti del Comune di Vanzago.



Capo VII — Norme finali e transitorie

Art. 63 — Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera sui regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 64 — Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono inviate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 65 — Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.